

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DETERMINAZIONE N. 59 DEL 4 ottobre 2023

**OGGETTO:** Convenzione tra INPS e INARCASSA per lo scambio di dati.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e in particolare l'art. 1, comma 2;

**Visto** il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

**Visto** il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e in particolare, l'art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

**Vista** la legge 4 marzo 1958, n. 179 con la quale è stata istituita la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA), avente personalità giuridica di diritto pubblico;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per effetto del quale INARCASSA ha assunto la forma di Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;

**Atteso** che INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, come previsto dallo Statuto dell'Ente;

**Visto** l'art. 7 dello Statuto di INARCASSA che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla stessa per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità ove ricorrano le seguenti condizioni: iscrizione all'Albo professionale; non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; possesso di partita IVA;

**Visto** l'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l'Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale l'Ente esclude l'obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale;

**Visto**, altresì, l'art. 18, comma 14, del decreto-legge n. 98/2011 citato il quale prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;

**Atteso** che INARCASSA ha rappresentato la necessità di accertare la presenza di una forma di previdenza obbligatoria in relazione ai titolari di partita IVA che figurano quali contribuenti del solo contributo integrativo al fine di avviare nuovi procedimenti di iscrizione su chi, cessato il rapporto di lavoro dipendente o cessata altra forma di attività lavorativa, abbia omesso di comunicare all'associazione medesima di essere nuovamente rientrato in possesso dei requisiti che rendono obbligatoria l'iscrizione all'Ente in parola nonché di accertare eventuali periodi di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria sovrapposti con i periodi di iscrizione ad INARCASSA, in capo ai professionisti iscritti;

**Atteso** che l'INPS, nel quadro degli accessi al Casellario Lavoratori Attivi per i controlli effettuati dalla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della

legge n. 335/1995, necessita, ai fini della completezza dei dati informativi presenti sull'Estratto Conto Integrato, di mantenere evidenza dei contributi soggettivi e integrativi regolarmente versati a INARCASSA che hanno dato luogo a trattamento pensionistico;

**Preso atto** che con determinazione presidenziale n. 15 del 4 febbraio 2016 è stata adottata una Convenzione di durata triennale tra INPS e INARCASSA per fornitura dati;

**Preso atto** che la suddetta Convenzione è scaduta e INARCASSA ha richiesto all'Istituto di riattivare la collaborazione sottoscrivendo una nuova convenzione al fine di accedere ai dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

**Preso atto** che l'Istituto ha aderito alla richiesta anche nell'ottica di implementare il flusso del Casellario Lavoratori Attivi con i dati dei soggetti Iscritti all'Albo Professionale e titolari di Partita Iva nonché con i contributi che hanno dato luogo a trattamento previdenziale/pensionistico;

**Preso atto** che la Convenzione proposta disciplina i rapporti intercorrenti tra le Parti relativi ai flussi di dati oggetto di fornitura, attraverso l'adozione di idonei strumenti di scambio e idonee misure di sicurezza;

**Preso atto** che ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione;

**Preso atto** che la Convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti manifestata dalle stesse a mezzo Posta Elettronica Certificata;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**Visto** il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

**Visto** il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, il quale è stato acquisito agli atti;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **DETERMINA**

di adottare l'allegata Convenzione tra INPS e INARCASSA per lo scambio dei dati, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Micaela Gelera

## **CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DATI**

**tra**

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via  
Ciro il grande, n. 21, codice fiscale 80078750587, rappresentato da.....

**e**

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi  
Professionisti (di seguito denominata "INARCASSA" o "Ente"), con sede in Roma, via  
Salaria, 229, codice fiscale 801222170584, rappresentato da.....

di seguito anche congiuntamente indicate "Parti",

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 *"Codice dell'Amministrazione Digitale"* prevede che *"I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico"*;
- l'art. 50, comma 2, del medesimo decreto legislativo 82/2005, così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;

- l'Agencia per l'Italia Digitale nel 2013 ha emanato le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA"*, redatte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005;
- l'art. 18, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che *"Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agencia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso"*;
- la legge 4 marzo 1958, n. 179 ha istituito la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, avente personalità giuridica di diritto pubblico;
- per effetto del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 recante *"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza"*, INARCASSA, ha assunto la forma di Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
- lo Statuto di INARCASSA prevede che la medesima, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, provvede ai compiti di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti;
- l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante *"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"*, prevede che *"sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 12 dell'articolo 18, ha interpretato l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo che: *"i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al*

*versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”;*

- alla luce di tali disposizioni, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 26 sopra riportato, coloro che, pur svolgendo attività professionale, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso l’Ente previdenziale di categoria, per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale INARCASSA esclude l’obbligo di iscrizione e il conseguente versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale;
- l’iscrizione a INARCASSA, finalizzata alla tutela previdenziale degli ingegneri e architetti che svolgono la libera professione con carattere di continuità e non godono di altra copertura assicurativa, è obbligatoria ove ricorrano i seguenti requisiti previsti dall’art. 7 dello Statuto dell’Ente:
  - ✓ iscrizione all’Albo professionale;
  - ✓ non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
  - ✓ possesso di partita IVA;
- per entrambe le forme assicurative suddette vale la “regola dell’esclusività”, nel senso che per la stessa attività l’iscrizione a INARCASSA esclude l’iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa;
- INARCASSA ha necessità quindi di:
  - a) accertare la presenza di una forma di previdenza obbligatoria in relazione ai titolari di partita IVA (individuale, associativa o societaria) che figurano quali contribuenti del solo contributo integrativo al fine di avviare nuovi procedimenti di iscrizione su chi, cessato il rapporto di lavoro dipendente o cessata altra forma di attività lavorativa, abbia omesso di comunicare a INARCASSA medesima di essere nuovamente rientrato in possesso dei requisiti che rendono obbligatoria l’iscrizione a INARCASSA;
  - b) accertare, in capo ai professionisti iscritti, eventuali periodi di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria sovrapposti con i periodi di iscrizione a INARCASSA;
- l’INPS, in considerazione della descritta alternanza di requisiti, nel quadro degli accessi al Casellario Lavoratori Attivi per i controlli effettuati dalla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, agli stessi fini istituzionali relativi all’obbligatorietà di iscrizione alla citata Gestione Separata, necessita, ai fini della completezza dei dati informativi presenti sull’Estratto Conto Integrato, di mantenere evidenza dei periodi previdenziali contributivi INARCASSA che hanno dato luogo a trattamento pensionistico. In analogia l’INPS manterrà evidenza dei periodi contributivi che hanno dato luogo a trattamento

pensionistico per i propri assicurati, inclusi eventuali periodi successivi alla prima decorrenza dei trattamenti pensionistici;

- con determinazione presidenziale n. 15 del 4 febbraio 2016 è stata adottata la convenzione tra INPS e INARCASSA per la fornitura di dati, avente durata triennale e giunta a scadenza;
- al fine di accedere ai dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, INARCASSA ha richiesto all'Istituto di stipulare una nuova convenzione;

## **VISTI**

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

## **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

#### **Definizioni**

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente Convenzione si intendono per:

1. "Regolamento UE": il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
2. "Codice": il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10

agosto 2018 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

3. "Dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

4. "Dati", le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Istituto;

5. "Fornitore dei dati", rappresentato dall'INPS, è il soggetto titolare dei dati oggetto di interscambio;

6. "Fruitore dei dati", rappresentato da INARCASSA, è il soggetto destinatario dei dati oggetto di interscambio;

7. "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82;

8. "Convenzione": il presente atto convenzionale;

9. "Responsabile della Convenzione": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;

10. "Referente tecnico": soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della Convenzione e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto e finalità**

La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità di scambio dei dati individuati negli allegati 2 e 4, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa in materia di trattamento dei dati e dagli standard di sicurezza informatica.

## **ARTICOLO 3**

### **Modalità di trasmissione**

Per i trasferimenti dei dati, le Parti adottano idonei strumenti di scambio e idonee misure di sicurezza, secondo le *"Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA"* emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel 2013 e confermate dal Garante

per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, al fine di ridurre al minimo i rischi di accessi non autorizzati o di perdita anche accidentale dei dati, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **ARTICOLO 4**

### **Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione**

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale.

Ciascuna delle Parti nomina un proprio Referente tecnico responsabile della gestione operativa dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione sono riportati nell'allegato 1.

## **ARTICOLO 5**

### **Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili**

INARCASSA accede ai dati previsti in Convenzione attraverso le modalità e le misure di sicurezza riportate nell'allegato 3.

## **ARTICOLO 6**

### **Allegati alla Convenzione**

Allegato 1 – Figure di riferimento dell'INPS e di INARCASSA - riporta i dati (identificativi delle figure) dei soggetti di riferimento di INPS e di INARCASSA;

Allegato 2 – Flussi di dati oggetto di comunicazione da INPS a INARCASSA - riporta i dati che INPS fornisce a INARCASSA;

Allegato 3 – Criteri tecnici per la comunicazione dei flussi di dati - riporta le specifiche dei flussi di dati trasmessi da INPS.

Allegato 4 – Implementazione del flusso Casellario con le informazioni relative ai soggetti con periodi di iscrizione all'Albo Professionale e titolari di Partita IVA e implementazione/permanenza con i periodi contributivi che hanno dato luogo a trattamento previdenziale/pensionistico.

## **ARTICOLO 7**

### **Modalità di attivazione convenzionale di eventuali modifiche dei servizi di accesso ai dati**

Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, concordano sulla possibilità di intervenire sulla struttura della Convenzione, ivi compresi gli allegati di cui all'art. 6, a seguito di nuove disposizioni di legge, al fine di recepire eventuali indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative ai servizi previsti o per implementazione di nuovi servizi.

Le stesse Parti concordano che eventuali modifiche alla Convenzione che attengano alla struttura della stessa in esito a quanto indicato nel comma precedente e all'introduzione di ulteriori impegni nelle modalità di erogazione e fruizione dei servizi, saranno concordati con scambio di comunicazioni tra le Parti per il tramite del Responsabile della Convenzione. Sarà cura dei Responsabili della Convenzione valutare se le modifiche introdotte richiedano la stipula di una nuova Convenzione.

## **ARTICOLO 8**

### **Misure di sicurezza e responsabilità**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal CAD, nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

L'INPS rende disponibili i dati (Allegato 2), la comunicazione dei quali è oggetto della presente Convenzione, come risultano al momento dell'interrogazione e non assume

responsabilità per la mancanza di aggiornamenti, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'INPS verifica annualmente il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati, ai sensi degli (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice). A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

## **ARTICOLO 10**

### **Tracciamento degli accessi e controlli**

INARCASSA si impegna a comunicare alle persone autorizzate al trattamento che l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 3 alla presente Convenzione, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite nella Convenzione medesima.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate INARCASSA consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare al fornitore dei dati tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

## **ARTICOLO 11**

### **Clausola di recesso**

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causale di recesso dalla Convenzione e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la Convenzione trova immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

## **ARTICOLO 12**

### **Durata ed oneri**

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

### **ARTICOLO 13**

#### **Composizione della Convenzione e valore delle premesse**

La Convenzione si compone di 13 (tredici) articoli e 4 allegati.

Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INPS

INARCASSA

#### **Allegato 1: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS E DI INARCASSA**

##### **Figure di riferimento per INPS**

Responsabile della Convenzione: .....

Telefono:.....

email:

Referente tecnico: .....

Telefono: .....

email:

### **Figure di riferimento per INARCASSA**

Responsabile della Convenzione:

Sergio Ricci

Telefono 06 85274648

email: [s.ricci@inarcassa.it](mailto:s.ricci@inarcassa.it)

Referente tecnico:

Lorenzo Cignini

Telefono 06 85274230

email: [l.cignini@inarcassa.it](mailto:l.cignini@inarcassa.it)

### Allegato 2 – FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA INPS A INARCASSA

I pacchetti informativi riferiti ai dati oggetto di comunicazione sono definiti nel rispetto delle funzioni e dei ruoli stabiliti dalla legge e dettagliati come segue:

1. richieste massive di dati con riferimento all'ultimo quinquennio;

La fornitura dei dati avverrà in modalità asincrona, con processo "batch", sugli archivi del casellario dei lavoratori attivi e per i dati esposti in tabella.

<i>Dati di INPUT</i>	<i>Dati di OUTPUT</i>
----------------------	-----------------------

Codice fiscale	Codice fiscale  Anno di riferimento entro quinquennio  Presenza o meno di una forma di previdenza obbligatoria nel periodo richiesto e indicazione della tipologia di Fondo  Specificazione della tipologia di contributo e dei mesi di contribuzione nel periodo in riferimento (dal...al...), ove disponibili

2. richieste periodiche (semestrali/annuali) riferite ai nuovi nominativi da sottoporre a verifica.

La fornitura dei dati avverrà in modalità asincrona, con processo "batch", sugli archivi del casellario dei lavoratori attivi e per i dati esposti in tabella.

<i>Dati di INPUT</i>	<i>Dati di OUTPUT</i>
Codice fiscale	Codice fiscale  Anno di riferimento entro quinquennio  Presenza o meno di una forma di previdenza obbligatoria nel periodo richiesto e indicazione della tipologia di Fondo  Specificazione della tipologia di contributo e dei mesi di contribuzione nel periodo in riferimento (dal...al...), ove disponibili

3. richieste puntuali da effettuare tramite accesso al servizio ECI

<u><i>Dati di INPUT</i></u>	<u><i>Dati di OUTPUT</i></u>
<u>Codice fiscale</u>	<u>Estratto Conto Integrato</u>

Allegato 3:

## CRITERI TECNICI PER LA COMUNICAZIONE DEI FLUSSI DI DATI

### SERVIZI IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

Le comunicazioni di cui all'allegato 2 sono realizzate attraverso Web service in conformità agli standard di cooperazione applicativa SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

I file WSDL (Web Services Description Language) dei servizi concessi, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno allegati alla presente Convenzione.

Considerato che l'Agid ha dichiarato deprecate le architetture basate sugli standard SPCOOP le Parti si impegnano a migrare i propri processi applicativi in conformità ai nuovi standard di interoperabilità ModI.

### REGOLE DI SICUREZZA

#### **1) Modalità di accesso**

L'accesso ai servizi resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

#### **2) Tracciamento degli accessi**

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi INARCASSA dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; INARCASSA, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'INPS la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

#### **3) Vincoli e restrizioni**

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio di INARCASSA.

### **VERIFICHE SUGLI ACCESSI**

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati da INARCASSA.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere e alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia delle Entrate, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Allegato 4:

- a) Implementazione del flusso Casellario con i dati dei soggetti Iscritti all'Albo Professionale e titolari di Partita Iva.

Il flusso è già strutturato per ricevere le informazioni richieste.

La sezione del tracciato da utilizzare, oltre al popolamento della sezione Anagrafica B, con particolare riguardo alla P.Iva del soggetto, è la sezione DX; in particolare i campi:

Dati identificativi relativi alla riga contributiva						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
DX001	Codice Albo Professionale (*)	Codice che consente di individuare a quale albo professionale/Collegio è iscritto il professionista	String	R	1	10
DX002	Codice Territorialità (*)	Codice che individua la posizione geografica dell'Albo Professionale (provincia, regione, ...)	String	O	1	4
DX003	Data Iscrizione all'Albo Professionale	Specificare la data d'Iscrizione nel formato AAAA-MM-GG.	Date	O	10	10
DX004	Data Cancellazione all'Albo Professionale	Specificare la data di Cancellazione nel formato AAAA-MM-GG	Date	O	10	10

- b) Implementazione/permanenza nel flusso Casellario con i contributi che hanno dato luogo a trattamento previdenziale/pensionistico

Il flusso è già strutturato per ricevere le informazioni richieste.

Oltre all'informazione sulla liquidazione della pensione contenuta nella sezione BX20x del tracciato, i record dei periodi assicurativi che hanno dato luogo a trattamento previdenziale saranno caratterizzati da nota informativa "il periodo è stato utilizzato al fine della liquidazione di trattamento previdenziale/pensionistico"

La sezione del tracciato da utilizzare è la sezione FXX in particolare il campo FXX110

Dati identificativi relativi alla riga contributiva						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
FXX110	Note	Codici aggiuntivi per utilità Casse	String	O	1	12